

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

## 5.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE EMANUELE BASILE

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Testo unificato del disegno e delle proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo) .....	33
Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile (1288);		Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .....	31, 32
Peraboni ed altri: Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile (456);		Marino Giovanni (gruppo alleanza nazionale) .....	30
Becchetti: Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile (863)	27	Pecoraro Scanio Alfonso (gruppo progressisti-federativo) .....	34
Basile Emanuele, <i>Presidente</i> .....	27, 30, 32, 34	Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	28, 30
Anedda Gian Franco (gruppo alleanza nazionale) .....	30, 31, 32, 33	Saraceni Luigi (gruppo progressisti-federativo) .....	33
Becchetti Paolo (gruppo forza Italia) ....	31, 32	Stajano Ernesto (gruppo misto) .....	33, 34
Bonito Francesco (gruppo progressisti-federativo) .....	32	<b>Sostituzioni:</b>	
Conti Carlo (gruppo lega nord), <i>Relatore</i>	28	Basile Emanuele, <i>Presidente</i> .....	27
	29, 31, 33, 34	<b>Votazione nominale:</b>	
		Basile Emanuele, <i>Presidente</i> .....	35



**La seduta comincia alle 18,10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

### **Sostituzioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Bassi Lagostena, Biondi, Mirone, Nan e Pasetto sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Di Muccio, Usiglio, Soldani, Becchetti e Riccio.

**Seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile (1288); e delle proposte di legge Peraboni ed altri: Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile (456); Becchetti: Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile (863).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: « Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Peraboni ed altri: « Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile »; Becchetti: « Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile ».

Ricordo che nella seduta del 3 maggio scorso avevamo concluso la discussione sulle linee generali del provvedimento ed avviato l'esame dell'articolo unico e dei relativi emendamenti ed articoli aggiuntivi,

approvando in linea di principio l'emendamento 1.7 del relatore e gli identici articoli aggiuntivi Novi 1.01, Finocchiaro Fidelbo 1.02 e Broglia 1.03, successivamente inviati alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Comunico che la I Commissione ha espresso, in data 10 maggio 1995, parere favorevole sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi e che la V Commissione ha deliberato, in data 9 maggio 1995, che nulla osta all'inserimento degli articoli aggiuntivi nel testo del provvedimento.

Avverto che il relatore ha presentato i seguenti ulteriori emendamenti:

*Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente:*

« 3) non aver subito condanna definitiva ad una pena non inferiore ai 6 mesi di reclusione per uno dei delitti non colposi ».

1. 11.

Il Relatore.

*Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente:*

« 3) non aver subito condanna definitiva per uno dei delitti non colposi puniti con pena non inferiore nel minimo a 6 mesi salvo che per effetto di circostanze attenuanti o di diminuenti sia stata inflitta una pena di durata minore ».

1. 10.

Il Relatore.

*Al comma 2, capoverso, lettera a) sopprimere le parole: tuttavia l'esercizio dell'azione penale per uno dei reati non colposi puniti con pena non inferiore nel*

minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso.

1. 12.

Il Relatore.

CARLO CONTI, *Relatore*. Ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento 1.11 in quanto il secondo periodo del comma 1, n. 3) (che recita: «l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione dalla possibilità di iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato») appare in contrasto con una sentenza della Corte costituzionale sulla quale non mi ero sufficientemente soffermato e che mi è stata invece ricordata da alcuni colleghi. Tale sentenza ha dichiarato illegittimo il testo che prevede il provvedimento di inabilitazione all'esercizio della professione notarile nella parte in cui stabiliva che l'inabilitazione stessa fosse automatica: prevedendo, pertanto, una sospensione automatica, a mio parere si incorre nella stessa censura. L'emendamento in questione, inoltre, precisa che il requisito richiesto è che non si sia subita condanna «definitiva», dando quindi maggiore concretezza alla previsione. Per le motivazioni illustrate, raccomando l'approvazione di tale emendamento.

In subordine, raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.10, la cui opportunità emerge da valutazioni analoghe a quelle svolte in relazione al precedente.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.9 risulterebbe precluso dall'approvazione di uno dei due emendamenti testé illustrati: in caso contrario, esprimo su di esso parere contrario.

Anche i miei emendamenti 1.8 e 1.1, che ho già illustrato nella precedente seduta, risulterebbero preclusi se venissero approvati gli emendamenti 1.11 o 1.10.

Il mio emendamento 1.12, di cui raccomando l'approvazione, è collegato all'accoglimento dell'1.11, in quanto propone di sopprimere al comma 2, capoverso, lettera a), una parte che risulterebbe superflua in seguito all'approvazione della proposta di modifica già illustrata. Raccomando l'ap-

provazione dei miei emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 ed 1.5, illustrati nel corso della precedente seduta.

Il subemendamento Grimaldi 0.1.6.1, sul quale ci siamo già soffermati la volta scorsa, tende a ridurre da dieci a cinque anni la fase transitoria prevista in favore di quanti, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nel registro dei praticanti notai. Come ho già dichiarato, il termine decennale sembra garantire un più equo rispetto delle posizioni acquisite: pertanto, esprimo parere contrario sul subemendamento in questione e raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.6.

Raccomando altresì l'approvazione del mio emendamento 1.7, che ho illustrato nella precedente seduta.

Esprimo infine parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Novi 1.01, Finocchiaro Fidelbo 1.02 e Broglio 1.03.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12 del relatore. In particolare, la formulazione dell'emendamento 1.10 è troppo ampia, perché consente, attraverso il patteggiamento, l'iscrizione nei ruoli notarili anche di coloro che hanno subito condanna per reato di falso. Mediante il patteggiamento, infatti, si può arrivare alla irrogazione di una pena inferiore a sei mesi, ampliando così il campo dell'esercizio della professione notarile anche a soggetti che non posseggono, per precedenti reati, i requisiti richiesti.

Desidero formulare alcuni chiarimenti in merito al secondo periodo del comma 1, n. 3), rispetto al quale il relatore ha opposto un presunto rilievo di incostituzionalità. Il testo del Governo comprende anche l'ipotesi che un soggetto ammesso al concorso, perché immune da precedenti penali, incorra dopo in un'azione penale per uno dei reati ostativi alla partecipazione al concorso: in tal caso si applica la sospensione dell'iscrizione. L'assenza di tale previsione determinerebbe un irragionevole vuoto. Esprimo pertanto parere contrario

sull'emendamento 1.10 del relatore per la semplice considerazione che la Corte costituzionale fa riferimento ad uno *status* già acquisito. La sentenza della Corte, infatti, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in cui si prevede la sospensione *ipso iure* dall'esercizio della professione di notaio per coloro che abbiano ricevuto una certa condanna. Nel nostro caso, invece, lo *status* non è ancora acquisito e, quindi, la sospensione è finalizzata al rispetto dell'articolo 5, comma 1, punto 2°, della legge n. 89 del 1913, in base al quale la moralità e la condotta devono essere, sotto ogni profilo, incensurate. La pendenza di un giudizio fa sorgere dubbi sul possesso dei requisiti richiesti e giustifica la sospensione dell'iscrizione nel ruolo fino al proscioglimento dall'ipotesi di reato nei confronti del soggetto interessato. Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento 1.11 del relatore.

L'emendamento 1.12 del relatore mi sembra troppo restrittivo, perché impedisce la partecipazione al concorso non soltanto, come prevede il testo originario, a chi abbia subito condanna, ma anche a colui nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale per uno di quei reati. Ritengo che tale preclusione violi diritti costituzionalmente garantiti.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.9 e sugli emendamenti 1.8, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del relatore. Esprimo altresì parere favorevole sul subemendamento Grimaldi 0.1.6.1, nonché sull'emendamento 1.6 del relatore, come modificato da tale subemendamento. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 1.7 del relatore e mi rimetto alla Commissione sugli articoli aggiuntivi Novi 1.01, Finocchiaro Fidelbo 1.02 e Broglia 1.03.

CARLO CONTI, *Relatore*. Devo fare alcune puntualizzazioni, partendo dall'ultima considerazione del sottosegretario, il quale ha dichiarato che la formulazione del mio emendamento 1.12 è più restrittiva di quella originaria; in realtà, se esso viene letto in stretto collegamento con gli emendamenti 1.11 e 1.10 non emerge al-

cuna restrizione e l'inciso del comma 2, lettera a) «tuttavia l'esercizio dell'azione penale per uno dei reati non colposi (...)» diviene superfluo nella misura in cui si è stabilito un requisito. Infatti, subito dopo si prevede che per essere ammessi al concorso è necessario possedere i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Se il primo comma viene emendato, tale inciso diviene assolutamente superfluo, perché i requisiti richiesti sono gli stessi per la partecipazione al concorso, l'iscrizione al ruolo e la permanenza nel ruolo stesso. Non si vede perché un soggetto che svolge già la funzione di notaio possa esercitarla a condizioni diverse da chi è iscritto nel ruolo e da chi è ammesso al concorso. Intendo dire che lo stesso trattamento e gli stessi requisiti devono essere richiesti per l'accesso ad ogni fase della professione; chi può svolgere la funzione e quindi può essere iscritto nel ruolo a maggior ragione può partecipare al concorso.

La sentenza della Corte costituzionale da me citata fa riferimento ad una situazione diversa, ossia a quella di chi, già esercitando le funzioni ed avendo commesso uno dei reati di cui si discute, possa essere inabilitato all'esercizio della professione notarile. La Corte costituzionale ha dichiarato che per l'inabilitazione occorre una sentenza, un giudizio disciplinare del tribunale civile, non può essere automatica. Ritengo che un soggetto, il quale sta già svolgendo la funzione, possa essere sospeso perché di fatto l'inabilitazione è una misura cautelare non civilistica, ma tecnica, che comporta la sospensione dall'esercizio della professione. Se un soggetto che svolge la professione può essere sospeso solo a seguito di un giudizio disciplinare, poiché il giudice deve poter valutare l'esperienza vissuta e quindi la situazione concreta in cui il soggetto stesso è venuto a trovarsi, credo che uguale trattamento debba essere riservato a chi deve essere iscritto nel ruolo. Non è vero che, come è stato accennato, con l'approvazione dell'emendamento in questione si determinerebbe un vuoto normativo: i soggetti che venissero a trovarsi nella situazione in

esame, infatti, verrebbero iscritti nel ruolo e subito dopo, in sede disciplinare ed a seguito di una valutazione da parte del tribunale civile (che è l'unico legittimato a giudicare se un provvedimento disciplinare debba essere o meno adottato), si dichiarerebbe eventualmente la loro inabilitazione e, qualora si arrivasse alla condanna definitiva, se ne stabilirebbe la destituzione. In caso contrario, ripeto, si determinerebbe un'enorme disparità di trattamento tra chi già svolge le funzioni e chi, invece, non è ancora iscritto nel ruolo.

**EDILBERTO RICCIARDI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A me pare di ricordare che la giurisprudenza della Corte costituzionale sia univoca nell'affermare che la disparità di trattamento può essere individuata a parità di *status* e non si può certo negare che chi è iscritto nei ruoli ha uno *status* di cui è invece privo chi in essi non è iscritto. Per di più, mi sembra ben poco coerente affermare per legge il principio che si possa iscrivere nel ruolo un soggetto per poi avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare legato ad un fatto avvenuto in epoca anteriore all'iscrizione stessa. Se si è commesso un reato, manca il requisito della condotta incensurata, necessario per poter essere iscritti nei ruoli. Con il secondo periodo del comma 1, n. 3), si afferma, in sostanza, che il soggetto in questione è dichiarato idoneo alla partecipazione al concorso, ma se ne sospende l'iscrizione nel ruolo per verificare se l'esito del giudizio dimostri o meno l'esistenza del requisito della moralità; se, a seguito di condanna, viene dichiarata l'inesistenza di tale requisito, non sussiste il diritto ad essere iscritti nei ruoli. Non si può, insomma, porre sullo stesso piano il provvedimento cautelare di sospensione dall'esercizio di una professione rispetto ad un provvedimento di sospensione dall'abilitazione alla professione stessa: sono ipotesi del tutto diverse ed il Governo afferma che vi sarebbe un vuoto normativo proprio perché il soggetto che versasse in tale situazione verrebbe a trovarsi in una sorta di limbo in quanto dopo aver vinto il con-

corso verrebbe iscritto nel ruolo, dopo di che si avvierebbe immediatamente il procedimento volto a sospenderlo. A me sembra che una previsione di questo tipo contrasterebbe addirittura con la certezza dei rapporti.

Per le motivazioni espresse, in conclusione, ribadisco il mio parere contrario sugli emendamenti del relatore 1.11, 1.10 e 1.12.

**GIAN FRANCO ANEDDA**. Desidero intervenire per richiedere un chiarimento. Se ho ben compreso, ci accingiamo a votare un testo nel quale le conseguenze discendono dalla condanna; mi chiedo, pertanto, se il rilievo mosso dal sottosegretario in merito al patteggiamento si riferisca al testo unificato, oppure no. Quest'ultimo, infatti, al comma 1, n. 3), recita quanto segue: « non aver subito condanna per uno dei reati non colposi puniti con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché per effetto di circostanze attenuanti sia stata inflitta una pena di durata minore (...) ». Si fa riferimento, quindi, alla condanna e non al patteggiamento.

**GIOVANNI MARINO**. Il patteggiamento non equivale alla condanna?

**GIAN FRANCO ANEDDA**. Il patteggiamento non costituisce condanna, bensì applicazione di pena su richiesta, questo è un dato ormai acquisito dalla giurisprudenza.

**EDILBERTO RICCIARDI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esatto.

**GIAN FRANCO ANEDDA**. Il testo base, quindi, contrasta con i rilievi giustamente mossi dal sottosegretario; pertanto andrebbe corretto nel senso di prevedere, accanto alla condanna, anche gli effetti del patteggiamento.

**PRESIDENTE**. Per inserire nel testo una precisazione di questo tipo sarebbe necessario presentare un emendamento. Vorrei conoscere il parere del relatore in proposito.

CARLO CONTI, *Relatore*. Poiché il suggerimento del collega Anedda condurrebbe ad una soluzione più restrittiva rispetto a quella contenuta negli emendamenti da me presentati, mi dichiaro assolutamente contrario a tale proposta.

GIAN FRANCO ANEDDA. *Preannuncio* il voto contrario del gruppo di alleanza nazionale sugli emendamenti 1.11 e 1.10 del relatore. Riteniamo, infatti, che non sia ammissibile una differenziazione tra la condanna e l'applicazione di pena ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso al concorso notarile. Mi rendo conto che tale distinzione deriva dal rito istituito con il nuovo codice di procedura penale, ma proprio perché il rito esiste e si è affermata l'interpretazione volta a non equiparare alla condanna l'applicazione della pena su richiesta conseguente al patteggiamento, riteniamo che una simile norma non possa essere accolta. Il parere espresso dal relatore ci conforta in questa nostra convinzione, posto che egli ha affermato che sarebbe precisa volontà del legislatore consentire di partecipare al concorso notarile a quanti fossero ricorsi al patteggiamento per un delitto di falso. Su questo punto non possiamo essere d'accordo.

In merito all'emendamento 1.12 del relatore, mi rivolgo a coloro che conoscono meglio di me la legge notarile per un chiarimento, al fine di evitare che il provvedimento in esame venga approvato con una norma equivoca.

Il comma 2, lettera a), prevede che occorre « essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; tuttavia, l'esercizio dell'azione penale per uno dei reati non colposi puniti con pena non inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso ». Mi chiedo cosa accada per i reati che sono puniti con una pena inferiore nel minimo a sei mesi. Ritengo che la mia osservazione sia giusta se non è previsto qualcosa di diverso nella legge notarile citata; pongo il problema perché la mera lettura della norma determina, come conseguenza, che la condanna per uno dei

reati puniti con pena inferiore a sei mesi impedisca la partecipazione al concorso, cioè l'esatto contrario di quello che si vuole ottenere.

CARLO CONTI, *Relatore*. Non è assolutamente così, perché la norma deve essere letta nella sua interezza e non esaminata parola per parola, proprio per evitare di desumerne un significato diverso.

La nuova norma che sostituisce l'articolo 5 della legge notarile è senz'altro più permissiva.

GIAN FRANCO ANEDDA. Capisco che questa sia l'intenzione.

CARLO CONTI, *Relatore*. Questo è anche il significato letterale, perché la regola secondo cui due negazioni affermano vale per le lingue inglese e latina.

PAOLO BECCHETTI. In questo caso non vi sono due negazioni, perché si prevede che l'esercizio dell'azione penale, per quei tipi di reati, non impedisce la partecipazione al concorso.

GIAN FRANCO ANEDDA. In conclusione, preannuncio il voto contrario del gruppo di alleanza nazionale sull'emendamento 1.12 del relatore.

TULLIO GRIMALDI. Desidero a mia volta preannunciare il voto contrario sugli emendamenti 1.11 e 1.10 del relatore, per una ragione molto semplice. Dovremmo infatti stabilire una disciplina unica, indipendentemente dalla condanna inflitta in concreto, che potrebbe creare disparità a seconda del giudice che si trovi a pronunciarla: ritengo, pertanto, che dovremmo fare riferimento alla sola pena edittale, quindi al tipo di reato. Sarebbe allora opportuno formulare la norma nel modo seguente: « non aver subito condanna o applicazione di pena » (anche se, per la verità, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte ribadito che anche la pena patteggiata equivale alla condanna) « per uno dei reati non colposi puniti con pena non inferiore nel minimo a sei mesi ». Risultano pertanto superflue le pa-

role: « ancorché per effetto di circostanze attenuanti sia stata inflitta una pena di durata minore »; la pena irrogata in concreto è irrilevante, a differenza di quella edittale della durata minima di sei mesi. In conclusione, se l'onorevole Conti non ritiene di modificare il suo emendamento, ribadisco il mio voto contrario su entrambi gli emendamenti.

**FRANCESCO BONITO.** Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 1.11 del relatore, perché affida la valutazione della gravità del fatto e, quindi, delle conseguenze negative, al giudice, il quale decide in concreto sulla gravità o meno del fatto. Secondo il collega Grimaldi in questo modo si corre il rischio di introdurre una disparità di trattamento, nel senso che i giudici sono tanti ed ognuno può valutare diversamente lo stesso fatto. Personalmente preferisco correre questo rischio piuttosto che introdurre il principio di una catalogazione in astratto della gravità del reato commesso.

A Foggia, la città da cui provengo, pendono procedimenti penali nei confronti di molti notai per fatti minimi, collegati alla visura presso i registri immobiliari. I titoli di reato sono gravissimi, ma i fatti in sé sono veramente minimi. Questo è l'esempio classico in cui una pena edittale, considerata in astratto, porterebbe a conseguenze certamente inique, poiché al 50 per cento dei notai foggiani sarebbe inibito lo svolgimento dell'attività: questa mi sembrerebbe una conseguenza grave. Valutando, invece, in concreto il fatto imputato al notaio si potrebbe pervenire a conseguenze più eque.

**PAOLO BECCHETTI.** Pur comprendendo le ragioni di equità sottese all'emendamento 1.11 del relatore, con il quale ho approfondito il problema, preannuncio la mia astensione.

**PRESIDENTE.** Avverto che gli emendamenti 1.11, 1.10 e 1.12 del relatore, presentando profili di costituzionalità, nonché relativi all'ordinamento generale, saranno posti in votazione in linea di principio ai

fini della trasmissione, in caso di approvazione, alla I Commissione per l'espressione del parere.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.11, non accettato dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.10, non accettato dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.9, non accettato dal relatore ed accettato dal Governo.  
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 1.8.

**TULLIO GRIMALDI.** Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 1.8 del relatore, perché il rinvio a giudizio per alcuni reati non è previsto dal nostro sistema; per i giudizi direttissimi non vi è il rinvio a giudizio, ma la presentazione diretta dell'imputato all'udienza, quindi limitarsi al rinvio a giudizio significa che di quei fatti non si tiene conto.

**GIAN FRANCO ANEDDA.** Ritengo che dobbiamo innanzitutto chiederci quale risultato intendiamo ottenere: se vogliamo cioè che l'azione penale sia esercitata su richiesta del pubblico ministero, oppure che la norma operi dopo che il giudice per le indagini preliminari abbia vagliato la richiesta del pubblico ministero. Oggi l'azione penale viene esercitata su richiesta del pubblico ministero, prima della valutazione del GIP. Pertanto, dobbiamo chiederci se vogliamo la valutazione del giudice, oppure no.

In merito all'esercizio dell'azione penale condivido quanto è stato sottolineato, perché nel giudizio abbreviato non vi è rinvio a giudizio; tra l'altro, chiedendo il giudizio immediato, non essendovi il rinvio, otterremmo che la norma non operi. Dobbiamo riflettere e chiederci quale ipotesi la Commissione intenda introdurre, prima di modificare la norma originaria.

**PRESIDENTE.** È vero, l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rinvio a giudizio rappresentano due ipotesi diverse.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Condivido lo spirito dell'emendamento 1.8 del relatore, la cui formulazione lascia alla valutazione del giudice il rinvio a giudizio dell'imputato. Le osservazioni formulate potrebbero essere superate in chiave interpretativa; tuttavia la questione dovrebbe essere chiarita definitivamente e, una volta effettuata la scelta di mantenere il testo originario (sulla quale comunque non credo concordino tutti i colleghi), si potrebbe prevedere il rinvio a giudizio e la presentazione dell'imputato all'udienza, oppure la richiesta di giudizio immediato.

LUIGI SARACENI. Vorrei osservare che mentre l'esercizio dell'azione penale accomuna tutte le situazioni, il rinvio a giudizio ne discrimina alcune; non si può prevedere in un caso il rinvio a giudizio e in un altro la richiesta di giudizio immediato, perché si introdurrebbe una disparità di trattamento inammissibile. Tali ipotesi devono essere poste sullo stesso piano sia nel caso in cui si proceda con le forme ordinarie, sia nel caso in cui si seguano quelle del giudizio immediato.

Condivido la proposta dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo di risolvere la questione in via interpretativa, ma si potrebbe decidere di modificare l'emendamento, prevedendo il rinvio anche nel giudizio immediato; peraltro, la richiesta equivale all'esercizio dell'azione penale. Il momento equiparabile a quello del rinvio a giudizio è il vaglio del GIP nel giudizio immediato, in caso contrario si creerebbe una disparità di trattamento.

Il problema serio riguarda il giudizio direttissimo, in cui l'esercizio dell'azione penale coincide con la presentazione, ma non vi è alcun vaglio intermedio fra essa e la sentenza di primo grado. Questo è l'unico punto difficile da far quadrare, per il resto è chiaro che bisogna equiparare tutti i casi, altrimenti si crea una disparità di trattamento che credo possa presentare anche i profili dell'incostituzionalità.

GIAN FRANCO ANEDDA. Desidero intervenire brevemente per un chiarimento. Se ricordo esattamente - sto infatti ci-

tando a memoria - il giudizio immediato può prendere avvio dalla richiesta del pubblico ministero, che è sottoposta al vaglio del giudice per le indagini preliminari, oppure dalla richiesta dell'imputato, che non è sottoposta al vaglio del giudice. È necessario, allora, disciplinare queste due ipotesi: io avevo suggerito che si facesse riferimento alla richiesta di giudizio immediato e la valutazione espressa dal collega è esattissima, perché tale richiesta è presentata dal pubblico ministero, però deve essere sottoposta anche al vaglio del giudice per le indagini preliminari. Il mio ragionamento, quindi, varrebbe per la richiesta avanzata dall'imputato, caso in cui manca la valutazione del giudice.

LUIGI SARACENI. Si tratterebbe di un sistema per escludere in questi casi la richiesta di giudizio immediato: nessuno, infatti, la presenterebbe.

CARLO CONTI, *Relatore*. Lo scopo che ci si era prefissi era quello di sostituire un'espressione che poteva prestarsi ad interpretazioni equivocate con un'altra molto più precisa. Confesso di non aver tenuto conto di tutti gli aspetti problematici emersi in questa fase e che ritengo debbano essere chiariti fino in fondo.

LUIGI SARACENI. A tale scopo penso che sarebbe utile procedere ad una breve sospensione della seduta.

ERNESTO STAJANO. Mi sembra che la situazione sia un po' più complessa di come è stata descritta. Riesaminando, infatti, anche gli articoli del codice di procedura penale che regolano la materia emerge che il problema, se si pone in termini sufficientemente chiari per quanto attiene all'inizio dell'azione penale, in quanto l'articolo 405 individua con esattezza il momento in cui si deve considerare iniziata l'azione penale - ed è per questo che l'originario testo proposto dal Governo faceva riferimento a tale indiscusso parametro -, diventa invece estremamente difficile valutare la questione con riferimento al rinvio a giudizio.

Non esiste, infatti, solo il problema del giudizio direttissimo, ma anche quelli del giudizio immediato e del giudizio abbreviato, con tutte le loro casistiche particolari. Diventa allora estremamente complesso identificare tutte le ipotesi: corriamo il rischio di scrivere un testo eccessivamente analitico e per ciò stesso, a mio avviso, un po' impreciso. Se, comunque, intendiamo arrivare ad una formulazione di questo tipo, è necessario procedere ad una nuova stesura di tutto il testo, non possiamo ricorrere ad emendamenti formulati all'ultimo momento, come mi sembra sia il caso dell'emendamento 1.8.

Mi associo, pertanto, al collega Saraceni nel richiedere una breve sospensione della seduta.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Non credo che il passaggio sia poi tanto complesso. Se la valutazione dell'emendamento si basa sull'opportunità che, come si è detto, vi sia l'esame da parte del giudice e quindi il rinvio a giudizio, anziché il solo esercizio dell'azione penale, è chiaro che l'equivalente, con l'altra procedura, sarebbe direttamente il giudizio...

ERNESTO STAJANO. Tanto chiaro non è!

ALFONSO PECORARO SCANIO. Mi sembra di capire che la preoccupazione di natura garantista emersa si riferisca all'opportunità di non considerare sufficiente la richiesta di rinvio a giudizio; se, invece, tale richiesta viene considerata sufficiente, è chiaro che risulta preferibile la formulazione originaria del testo, che faceva riferimento all'esercizio dell'azione penale: non c'è un'altra soluzione. In conclusione, quindi, l'emendamento del relatore 1.8 risulta incompleto.

PRESIDENTE. Allo scopo di consentire un più approfondito esame delle questioni emerse, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,50, è ripresa alle 18,55.**

PRESIDENTE. Prego il relatore, onorevole Conti, di riferire alla Commissione sui risultati dei chiarimenti intervenuti durante la sospensione della seduta.

CARLO CONTI, *Relatore*. In conclusione, sembra che la formulazione più completa sia quella originaria del testo unificato. Ritiro pertanto l'emendamento 1.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.12 del relatore.

CARLO CONTI, *Relatore*. Poiché tale emendamento era consequenziale all'approvazione degli emendamenti 1.11 e 1.10, che sono stati respinti, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.5 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Grimaldi 0.1.6.1, non accettato dal relatore e accettato dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.6 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.7 del relatore, già approvato in linea di principio.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo unico del testo unificato come modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici articoli aggiuntivi Novi 1.01, Finocchiaro Fidelbo 1.02 e Broglia 1.03, già approvati in linea di principio.

*(Sono approvati).*

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, che la presidenza sia autorizzata, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sul testo unificato esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge Peraboni ed altri; Becchetti,

con il seguente titolo: « Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile » (1288-456-863):

Presenti e votanti .....	25
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	25

*(La Commissione approva).*

Hanno votato sì: Anedda, Basile Emanuele, Becchetti, Bindi, Bonito, Cesetti, Conti, Di Lello Finuoli, Di Muccio, Finocchiaro Fidelbo, Grimaldi, La Grua, Marino, Neri, Paggini, Pecoraro Scanio, Riccio, Saraceni, Scermino, Simeone, Simonnelli, Soldani, Stajano, Usiglio e Viale.

**La seduta termina alle 19,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 18 maggio 1995.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-2LG-5  
Lire 500